RESOCONTO STENOGRAFICO

691.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDICE

PAG.

Disegni di legge:
(Trasmissione dal Senato) 88032

Proposte di legge:
(Annunzio) 88032

Proposta di legge costituzionale:
(Annunzio) 88032

Mozione, interpellanza e interrogazioni:
(Annunzio) 88032

Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):
PRESIDENTE . . . 88025, 88027, 88028, 88030, 88031, 88032
LANZINGER GIANNI (gruppo verde) 88026
MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 88027
SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-destra nazionale) 88030, 88031

Leggi pluriennali di spesa:
(Trasmissione del quadro riassuntivo e delle relative relazioni delle amministrazioni interessate) 88032

Ordine del giorno della prossima seduta 88032

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINO SCOVACRICCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni.

Cominciamo dalla seguente interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della pubblica istruzione e per le riforme istituzionali e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

è preminente interesse delle popolazioni sudtirolesi di arricchire la conoscenza di tutte le lingue parlate nella provincia di Bolzano consentendo così una maggiore e più intensa comunicazione e cooperazione tra gruppi etnici;

in un quadro di relazioni anche europee un bilinguismo generalizzato costitisce una condizione per l'accesso a due grandi patrimoni culturali europei (tedesco e italiano);

il bilinguismo è già da tempo una condizione imprescindibile per l'accesso al lavoro pubblico nella provincia e un titolo di grande vantaggio per ogni attività di lavoro privato dipendente o autonomo;

gli strumenti pedagogici per l'apprendimento approfondito del plurilinguismo nella popolazione devono essere compiutamente forniti dalle istituzioni scolastiche pubbliche;

i titoli di studio conseguiti nella provincia di Bolzano devono avere validità legale immediata per l'accesso, come per legge, al mercato del lavoro pubblico e privato;

il vigente sistema del cosiddetto esame di «patentino» è da un lato ampiamente insufficiente a dare prova di una conoscenza radicata e specifica di bilinguismo e d'altro lato viene attuato con modalità che rendono particolarmente onerosi per il privato gli studi di seconda lingua al di fuori dell'istruzione pubblica —:

se non si ritenga opportuno assumere iniziative dirette a modificare il sistema vigente sopra descritto per l'accertamento legale del bilinguismo, potenziando, — nelle scuole della provincia di Bolzano di ogni ordine e grado, — i programmi, gli strumenti gli orari dell'insegnamento plurilinguistico avviando anche forme di sperimentazione di nuovi laboratori linguistici;

se non si ritenga necessaria altresì la sostituzione dell'esame di «patentino» con un esame «della seconda lingua» da compiersi in sede di esame di maturità in ogni

ordine di scuole della provincia di Bolzano e l'attribuzione a tale esame di ogni connessa validità giuridica (2-00427).

«Lanzinger, Andreis, Bassi Montanari, Ceruti, Cima, Donati, Filippini, Grosso, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia».

(23 novembre 1988).

Sarà svolta congiuntamente, con il consenso del Governo, la seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del giorno, e vertente sullo stesso argomento:

PIRO. — *Al ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si ritenga necessaria la sostituzione dell'esame di «patentino» con un esame «della seconda lingua» da compiersi in sede di esame di maturità in ogni ordine di scuole della provincia di Bolzano e l'attribuzione a tale esame di ogni connessa validità giuridica (3-03296).

(11 ottobre 1991).

L'onorevole Lanzinger ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00427.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, l'esigenza di illustrare brevemente la mia interpellanza discende dalla qualità delle richieste avanzate al Governo, che è direttamente connessa a princìpi di alto profilo costituzionale.

L'interpellanza riguarda il bilinguismo in provincia di Bolzano e con essa si chiede in particolare se il Governo, avendo esercitato un potere di delega per l'attuazione dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, non ritenga di sostituire la previsione (risultante dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976) di un esame speciale, che consente di ottenere un attestato di conoscenza del bilinguismo, con l'ordinaria regola costituzionale in materia di rapporto tra accesso all'impiego pubblico e *curriculum* scolastico.

Noi facciamo riferimento ad un principio che ci sembra sia anche confortato da un'ampia produzione di carattere europeo in ordine all'esigenza di adeguate misure di tutela delle minoranze linguistiche. Da questo punto di vista, riteniamo sia pienamente condivisibile l'articolo 100 dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, il quale prevede l'esigenza che il personale dei pubblici uffici in provincia di Bolzano abbia una perfetta conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca. Riteniamo per altro che questa esigenza debba e possa essere collegata con altri princìpi costituzionali e con quanto previsto in una risoluzione della Comunità europea pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Comunità del 9 novembre 1981. In quest'ultimo documento si afferma di voler favorire un sistema di educazione plurilingue capace (cito testualmente) «di assicurare insieme la sopravvivenza delle culture e la loro apertura all'esterno».

Al soddisfacimento di tale esigenza a nostro parere deve provvedere per intero lo Stato con l'apparato della pubblica istruzione, senza caricare il privato cittadino dell'onere dell'approfondimento della conoscenza della seconda lingua, onere che molte volte comporta sacrifici e angosce anche di carattere psicologico. L'approfondimento linguistico deve essere tutto interno al sistema scolastico della provincia di Bolzano.

L'articolo 33 della Costituzione sancisce l'obbligo di sostenere un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e l'abilitazione all'esercizio professionale. L'esame di Stato viene insomma considerato prodromico per l'esercizio professionale. Al riguardo va anche richiamato l'articolo 97 della Costituzione, che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. A nostro avviso, il concorso non deve dunque essere reso più oneroso dall'esame aggiuntivo previsto attualmente per il conseguimento del cosiddetto «patentino», poiché lo Stato e il sistema scolastico possono e debbono provvedere all'intero programma di educazione bilingue nella provincia di Bolzano, a partire dai primissimi gradi di istruzione, cioè dalla scuola elementare, fino ad arrivare agli ultimi gradi. È ovvio che l'attestato, il diploma conseguito dal giovane alla fine della sua carriera scolastica dovrebbe automaticamente attestare la conoscenza di entrambe le lingue, quella tedesca e quella italiana.

Non capiamo perché lo Stato si ostini a mantenere in vigore l'attuale situazione. Forse lo Stato non crede all'efficienza del proprio sistema scolastico e ritiene quindi che 7, 8, 10 anni di apprendimento rispettivamente del tedesco o dell'italiano siano del tutto insufficenti, inutili e comunque non attendibili, tanto che l'attestato finale che dovrebbe certificare la conoscenza piena del bilinguismo viene ritenuto inutilizzabile in sede di concorso pubblico. Si preferisce così un sistema che prevede in pratica un doppio accertamento della conoscenza del bilinguismo. Occorre tra l'altro precisare che solo il primo di questi accertamenti, quello che chiude il curriculum scolastico, è un accertamento non superficiale che si estende non soltanto alla conoscenza lessicale, ma anche alla verifica della padronanza della lingua acquisita e maturata nell'intero corso degli studi; mentre l'esame per conseguire il cosiddetto «patentino» comporta la verifica della conoscenza di uno spettro lessicale limitato (basti pensare che per il «patentino» cosiddetto superiore è richiesta la conoscenza di 2 mila vocaboli). E certamente l'esaminatore in quella sede non è in grado di approfondire la reale conoscenza della lingua da parte del candidato né la reale capacità di farne uso (al riguardo vi sono stati casi macroscopici di bocciature eccellenti, assolutamente incredibili).

Non capiamo perché il Governo, applicando pienamente l'articolo 6 della Costituzione e prevedendo quindi misure speciali per le minoranze linguistiche (nel caso della provincia di Bolzano quella ladina e quella tedesca), non ritenga semmai di perfezionare, migliorare e rendere efficace il sistema scolastico, in modo da provvedere esaurientemente all'insegnamento della seconda lingua. Si potrebbe così abolire l'esame di «patentino», sostenuto al momento di accedere al lavoro, che finisce per diventare o è vissuto come una vera e propria tagliola. Tale previsione a nostro avviso è in contrasto con la Costituzione. La Carta costituzionale stabilisce infatti che il superamento dell'esame di Stato costituisce di per sé titolo legale per l'accesso al pubblico impiego. Devo dire che l'esame di Stato comprende non soltanto la conoscenza di materie tecniche, scientifiche o umanistiche ma, evidentemente, anche quella della seconda lingua.

Ciò vale soprattutto per chi è residente e per chi abbia compiuto gli studi nella provincia di Bolzano. Si potrebbe ipotizzare un esame aggiuntivo soltanto per coloro i quali non abbiano da esibire un *curriculum* scolastico che, essendo maturato nella provincia di Bolzano, offra la garanzia per legge della conoscenza perfetta delle due lingue.

Ecco perché mi pare che il «patentino» sia un sistema surrettizio: esso ha creato grosse perplessità costituzionali, anche perché fino a poco tempo fa prevedeva addirittura che per poter svolgere l'esame si dovesse avere la dichiarazione di appartenenza etnica. Fortunatamente questa incongruenza è stata abolita, ma il «patentino» non può non essere considerato come una superfetazione inutile, se non dannosa all'esigenza che i gruppi in provincia di Bolzano hanno di conoscersi e di capirsi senza il trauma e le angosce che colpiscono il privato quando, avendo finito il corso scolastico, si trova di fronte a questo esame per potere accedere al pubblico impiego, il quale alle volte — come ho già detto — non è neppure in grado di verificare la reale conoscenza delle due lingue.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere all'interpellanza Lanzinger n. 2-00427 e alla interrogazione di cui è stata data lettura.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzone.* L'opportunità di modificare in senso bilinguistico i programmi di studio e di esame delle scuole della provincia di Bolzano trova il favore dell'amministrazione scolastica la quale, però, non è istituzionalmente in grado di adottare le misure che si sollecitano.

Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, il potere di iniziativa, in materia, spetta alla provincia di Bolzano, cui compete adottare le modifiche ritenute necessarie ai suddetti programmi con apposita legge, dopo aver acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

In base a questa norma spetta alla provin-

cia disporre «idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano».

Risulta, per altro, che le questioni poste con l'interpellanza e con l'interrogazione abbiano già costituito oggetto, nella passata legislatura, di contatti ed approfondimenti tra il ministro delle regioni dell'epoca ed i rappresentanti politici delle parti sociali della provincia, al fine di modificare l'attuale sistema degli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e di individuare i mezzi più idonei ad incentivarne l'insegnamento, in modo che i titoli di studio conseguiti in tutte le scuole della provincia abbiano piena validità legale per l'inserimento nel mondo del lavoro, pubblico e privato.

Nell'intento di consentire tale finalità, il Ministero della pubblica istruzione non mancherà comunque, nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, di offrire tutta la propria collaborazione nelle varie sedi alle diverse componenti politiche e sociali interessate al problema, fermo restando il rispetto dovuto alla sfera di autonomia propria della provincia, cui spetta promuovere le iniziative legislative nel senso auspicato dagli onorevoli interpellanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanzinger ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00427.

GIANNI LANZINGER. La reazione, Presidente, è di perplessità, perché se da un lato si ringrazia il sottosegretario per la risposta, che tutto sommato è adesiva ai princìpi esposti nella nostra interpellanza, nel senso che egli ha affermato che il dicastero è favorevole a tale impostazione, dall'altro lato questa eccezione di incompetenza — essendo competente la provincia autonoma di Bolzano, quanto meno per attivare la modifica dei programmi scolastici — ci pare sia un'affermazione di *non liquet*. Si tratta di un'affermazione secondo la quale il Governo assumerebbe un atteggiamento diciamo di passività.

Mi pare invece del tutto evidente che il Governo abbia una diretta responsabilità in materia di norme di attuazione; il decreto del Presidente della Repubblica è frutto di una delega (si tratta pertanto di un decreto legislativo). Ed io faccio riferimento proprio a questo provvedimento che è di ispirazione e provenienza governativa.

Ma ciò che mi pare sia idoneo a creare imbarazzo e perplessità è l'affermazione fatta qui dal sottosegretario di Stato Melillo, secondo cui si tratterebbe di svolgere un nuovo approfondimento per fare in modo che in provincia di Bolzano i titoli di studi abbiano una validità legale per l'inserimento nel mondo del lavoro pubblico e privato.

Signor Presidente, se il presupposto è che i titoli di studio in provincia di Bolzano non hanno oggi validità legale mi chiedo allora in quale regime si viva. Perché se le auspicate intese con la provincia hanno come finalità quella di dare legalità ai titoli di studio, allora debbo dire che vi sono migliaia di titoli che per dichiarazioni ministeriali non hanno validità per l'accesso all'impiego pubblico e privato.

Mi pare che da questo punto di vista la nostra reazione non possa che essere di somma perplessità. Ritengo comunque importante che il Governo abbia preso posizione sulla questione culturale del modello linguistico in provincia di Bolzano; ci auguriamo che questa presa di posizione abbia poi delle conseguenze e delle determinazioni anche nella politica della pubblica amministrazione al fine appunto di ridare legalità — come ha detto giustamente il rappresentante del Governo — ai titoli di studio che a quanto pare oggi, in Bolzano, non sono titoli legali, non hanno valore legale, nonostante le apparenze.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Piro non è presente si intende che abbia rinunziato alla replica per la sua interrogazione n. 3-03296.

Debbo purtroppo rilevare — posso farlo già adesso — che i presentatori di una delle interpellanze, nonché i presentatori delle interrogazioni all'ordine del giorno non sono presenti: i colleghi che attendono una risposta del Governo avrebbero anche il dovere di essere tempestivamente presenti.

Passiamo alla seguente interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il

Ministro della pubblica istruzione per sapere — premesso che:

il decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, non potrà essere convertito in legge entro i termini;

peraltro, a seguito della pubblicazione di parte del bando di concorso relativo al solo reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado e del personale educativo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 21 luglio 1989, che è mancante della parte riguardante i presidi ed il personale non insegnante (ATA), il personale docente interessato, vista la prossima cadenza del 20 agosto 1989, sarà costretto a sospendere le ferie estive (alcuni docenti risultano temporaneamente all'estero per vacanze), per reperire tutta la documentazione richiesta, con danni economici rilevanti, estesi anche al personale amministrativo delle scuole, obbligato da circolari ministeriali e provveditorali a rinunciare o a sospendere ferie da tempo programmate per soddisfare le richieste i documentazione, e tutto ciò con gravi perplessità in ordine alla concreta fattibilità delle graduatorie di reclutamento in relazione alla cennata sicura decadenza del decreto-legge n. 249;

tale decreto-legge n. 249, senza alcuna motivazione che ne giustifichi la differenziazione dal precedente decreto-legge n. 140, offre la possibilità di reclutare il personale docente purché questi abbia realizzato trecentosessanta giorni di servizio cumulativo nel settennio, che va dall'anno scolastico 1982-1983 all'anno scolastico 1988-1989 (punto *b)* dell'articolo 2) e possegga il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitanti, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto (punto *a)* dell'articolo 2); tutto questo in netto contrasto con il precedente decreto-legge n. 40, dove venivano richiesti due anni di servizio completi (di centottanta giorni ciascuno) non cumulativi nel settennio che va dall'anno scolastico 1975-1976 all'anno scolastico 1981-1982 senza abilitazione oppure una abilitazione conseguita dal 1975 al 1982 e centottanta giorni, sempre non cumulativi. Il decreto-legge n. 140, come veniva poi meglio spiegato con la circolare ministeriale n. 219 del 26 luglio 1988, disponeva che: «i docenti possono far domanda di immissione in ruolo per una qualsiasi classe di concorso dove hanno l'abilitazione ancorché il servizio utile per l'immissione in ruolo sia stato prestato per la classe di concorso diversa da quella per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria ed anche in altro ordine e grado di scuola purché nell'ambito della scuola secondaria». Tutto ciò ha determinato l'immissione in ruolo di insegnanti con un punteggio di servizio basso anzi, bassissimo, limitato ai due anni, sia per la scuola media sia per la superiore, sia per una materia sia per un'altra totalmente diversa, agevolati anche dalle sessioni riservate di abilitazioni che non dovevano permettere una nuova abilitazione e l'automatica immissione in ruolo per altra classe di concorso (materia), ma doveva servire solo ad abilitare coloro che pur con un minimo punteggio venivano immessi in ruolo non abilitati; mentre sono stati puniti oltre ogni misura coloro che negli anni scolastici dal 1978-89 al 1981-82 hanno sempre insegnato in una sola classe di concorso in cui erano anche abilitati dopo il 1989 e, pur avendo fatto un servizio di gran lunga superiore ai due anni (trecentosessanta giorni), non cumulabili, sono rimasti esclusi dal ruolo, con numerose cause pendenti al TAR per questione di giorni legati alla normativa;

questo ennesimo decreto-legge n. 249, pur immettendo in graduatoria finalmente parte dei vecchi precari, esclusi qua e là, non sana i torti subìti, anzi mortifica ulteriormente la dignità di questi precari perché li pone a confronto con i nuovi docenti affiliati, senza diversificarli, in quanto le tabelle di valutazione dei titoli, escludono o non contemplano un punteggio per i servizi precedentemente prestati, prima dell'anno scolastico 1982-83, senza che questi siano serviti a qualcosa o servano a qualcosa, anzi considerandoli come se mai fossero stati;

il tutto viene demandato al buon senso della comnissione provveditoriale per la scuola media ed al sovrintendente scolastico per la scuola superiore;

infine, questo decreto-legge n. 249 non rende giustizia ai docenti elementari ed al personale educativo abilitato che, pur da tempo equiparati ai docenti elementari, non possono richiedere, indipendentemente dal servizio prestato nelle due qualità, l'inclusione in entrambe le graduatorie di reclutamento;

a fronte della normativa in atto, assai poco esplicativa e carente per molti aspetti, nonché notevolmente diversa dalla precedente, e a fronte del grave malcontento e della disaffezione che si è determinata nei docenti «precari», condannati al «quotidiano ricorso al TAR», quale unica fonte di giustizia sia pure tardiva —:

quali orientamenti si intendano seguire per assicurare ai docenti italiani una condizione giuridica finalmente equa e sottratta ad ogni forma di clientelismo (2-00613).

«Maceratini, Rallo, Poli Bortone».

(7 agosto 1989).

Sarà altresì svolta congiuntamente, con il consenso del Governo, la seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del giorno e vertente sullo stesso argomento:

PIRO — *Al ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere per garantire l'indipendennza degli insegnanti e la qualificazione degli insegnanti (3-03295).

(11 ottobre 1991).

Poiché nessuno dei presentatori dell'interpellanza Maceratini n. 2-00613 è presente, si intende che vi abbiano rinunziato.

Poiché l'onorevole Piro non è presente, si intende che abbia rinunziato alla sua interrogazione n. 3-03295.

Passiamo alla seguente interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e per le riforme istituzionali e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

in data 4 ottobre 1990 la provincia autonoma di Trento ha approvato una legge contenente «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio», che, agli articoli 13, 14 e 15, prevede la concessione di assegni di studio a favore di allievi di scuole elementari e secondarie della provincia parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, e di contributi in conto gestione agli enti scolastici relativi —:

se non ritengano costituzionalmente illegittima l'iniziativa della provincia autonoma di Trento in quanto lede il principio ed il dettato del terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, dove è chiaramente affermato che «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato»;

quali iniziative intendano assumere al fine di affermare l'invalicabilità dei princìpi costituzionali anche da parte di quelle province che, dichiarate autonome come quella di Trento, pur tuttavia sono sempre sottoposte ai dettami della Costituzione della Repubblica (2-01204).

«Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Rallo, Poli Bortone».

(6 novembre 1990).

L'onorevole Servello, ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01204.

FRANCESCO SERVELLO. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, riservandomi di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In merito alla presunta inconstituzionalità della legge, di cui si fa cenno nella interpellanza, con la quale la provincia di Trento ha dettato norme in materia di diritto allo studio, si ritengono sostanzialmente condivisibili i chiarimenti contenuti nella relazione al relativo disegno di legge, laddove si evidenzia come l'introduzione di tali norme rientri nell'applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, che impone al legislatore di assicurare agli alunni delle scuole non statali che chie-

dano la parità un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

In particolare, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14 e 15 della legge della provincia di Trento, nel prevedere la concessione di assegni di studio a favore degli allievi frequentanti le scuole elementari e secondarie parificate, pareggiate o legalmente riconosciute e la concessione alle medesime di contributi in conto gestione, trovano la propria legittimità nell'ampio contesto del diritto allo studio.

I destinatari degli interventi sono sempre gli studenti frequentanti le predette scuole, nei cui confronti il provvedimento legislativo intende appunto: garantire parità di trattamento, eliminando ogni discriminazione tra gli allievi delle scuole statali e quelli delle scuole non statali; garantire ai cittadini il diritto di scegliere liberamente l'iscrizione dei propri figli a un tipo o a un altro di scuola.

Per quanto riguarda infine la concessione di contributi in conto gestione, le legge provinciale richiede espressamente dei requisiti sia sul piano educativo che su quello gestionale, requisiti che configurano le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, come pubblico servizio nell'interesse di tutti gli allievi che, per libera scelta, le frequentano.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-01204.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, questa seduta si svolge immediatamente dopo le varie sedute che in questi giorni sono state dedicate all'esame di problemi di grande rilievo politico e, a nostro avviso, costituzionale concernenti le province di Bolzano e di Trento.

A margine della trattazione di tali questioni di grande importanza si svolge questa stanca seduta del venerdì mattina, che riscuote scarsa attenzione. Essa è dedicata allo svolgimento di interpellanze piuttosto vecchie: ad esempio, quella del collega Maceratini risale ad oltre due anni fa.

Non posso che esprimere il mio disappunto e la mia critica al Governo per non aver ritenuto, nel corso di questi due anni, di venire a rispondere ad interpellanze concernenti una materia molto delicata ed importante come quella scolastica.

I chiarimenti forniti dall'onorevole sottosegretario non mi sembrano del tutto soddisfacenti. L'interpellanza di cui sono primo firmatario si riferisce a quanto accaduto a Trento il 4 ottobre 1990 a seguito dell'approvazione, da parte di quella provincia autonoma, di una legge contenente norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio e riguardanti anche la concessione di assegni di studio a favore di allievi di scuole elementari secondarie della provincia. Argomenti che lei, signor rappresentante del Governo, ha correttamente riassunto.

La domanda contenuta nell'interpellanza riguarda però il rilievo costituzionale della iniziativa assunta dalla provincia di Trento. Infatti, secondo taluni esperti in materia regionalistica, una misura di tal genere sarebbe lesiva del principio contenuto nel terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, che prescrive con chiarezza che i privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di di educazione senza oneri per lo Stato. Ebbene, la provincia autonoma di Trento ha evidentemente violato questo principio.

Non ho compreso se da parte del Governo sia intervenuta qualche iniziativa in merito e soprattutto se esso ritenga costituzionalmente legittime le disposizioni varate della provincia di Trento.

Signor Presidente, da questo punto di vista mi è parso che la risposta dell'onorevole sottosegretario fosse lacunosa e sfuggente. Pertanto mantengo le mie riserve non solo sulla procedura, ma anche sul contenuto di questa iniziativa legislativa della provincia autonoma di Trento.

Sollecito altresì l'onorevole sottosegretario a rimeditare non la sua risposta — che formalmente, nella parte in cui si affronta il problema, mi è sembrata corretta — ma questa interpretazione della norma costituzionale, norma che a mio avviso, e ad avviso, ripeto, degli esperti di questa materia nella provincia di Trento, non sa-

rebbe stata osservata dalla provincia autonoma di Trento.

Vorrei altresì fare per suo tramite, signor Presidente, un richiamo al Governo a proposito della tempestività delle risposte. Quando arrivano a distanza di due o tre anni dal momento della presentazione delle relative interpellanze, le risposte perdono qualsiasi rilievo politico, giuridico e sociale, a seconda della materia. Inoltre, un intervento a distanza di tempo finisce per sfumare la complessità dei problemi.

È questa la riserva che volevo avanzare in ordine alle procedure parlamentari e alle risposte mancate o ritardate del Governo, dal momento che la disattenzione verso questo istituto ispettivo del Parlamento si va accentuando di giorno in giorno e di anno in anno.

PRESIDENTE. Passiamo alla seguente interrogazione:

NUCCI MAURO, PISICCHIO e FERRARI BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che in relazione al trattamento di quiescenza e previdenza del personale del comparto scuola, in data 8 maggio 1989 il ministro della pubblica istruzione del tempo aveva emanato la circolare 151, che, per quanto riguardava l'indennità di buonuscita, era in palese contrasto con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 —: per quali ragioni disattendendo la lettera e lo spirito del decreto su indicato, si sia subordinata la possibilità della rideterminazione dell'indennità al parere favorevole dell'ENPAS e che cosa egli intenda fare per sbloccare tale situazione (3-02153).

(6 dicembre 1989).

Poiché nessuno dei presentatori è presente, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Passiamo pertanto alla seguente interrogazione:

LABRIOLA e MACCHERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali valutazioni e conseguentemente quali interventi il Governo intenda dare e fare riguardo alla chiusura della scuola elementare di Bibbona, in provincia di Livorno, con destinazione degli allievi nell'istituto omologo in località California della stessa provincia, tenuto conto del fatto che la struttura della località California ha dimensioni modeste e quindi non in grado di servire adeguatamente l'ulteriore utenza, e inoltre che si tratta di località tra di loro distanti e di non facile raggiungimento reciproco, e tanto più tale particolare risulta nocivo ai fini della forzata concentrazione se si considera che l'utenza stessa è disseminata nelle campagne circostanti di tali località con disagio molto grave delle famiglie e ulteriori spese e costi a danno dei singoli e della comunità nel suo insieme (3-02933).

(5 marzo 1991).

Poiché nessuno dei presentatori è presente, s'intende che vi abbiano rinunziato.

È così esaurito lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine della prossima seduta.

Lunedì 14 ottobre 1991, alle 17:

Discussione delle mozioni Poli Bortone ed altri (n. 1-00242), D'Alema ed altri (n. 1-00548) e Saladino ed altri (n. 1-00553) concernenti la situazione della regione Puglia.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 12,30

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 ottobre 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

QUERCINI ed altri: «Norme generali per il completamento dei Piani di ricostruzione post-bellica» (6018);

PASCOLAT ed altri: «Programma straordinario per lo sviluppo di relazioni economiche tra l'Italia e la Iugoslavia e, in particolare, tra il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto e le repubbliche di Slovenia e di Croazia» (6019);

VAIRO: «Norme per la preselezione con mezzi informatici per il concorso notarile» (6021).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 10 ottobre 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

PASCOLAT ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» (6020).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 10 ottobre 1991 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2912. — «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide» *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (6017);

S. 2943. — «Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991» *(Approvato dalla III Commissione permanente del Senato)* (6022).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione del quadro riassuntivo delle leggi pluriennali di spesa e delle relative relazioni delle amministrazioni interessate.

Con lettera in data 10 ottobre 1991 è pervenuto alla Presidenza della Camera il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale sulle leggi pluriennali di spesa (doc. XIII, n. 5-bis).

Questo documento che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992 (doc. XIII, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1991.

Annunzio di una mozione, un'interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma